

Codice A1103A

D.D. 2 luglio 2024, n. 746

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 586 e 587-COV/2020). Accertamento della somma di euro 600,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 746/A1103A/2024

DEL 02/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 586 e 587-COV/2020). Accertamento della somma di euro 600,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 200013232 Rep. 221.1 del 21/07/2020, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Sezione di Torino - Settore II – Ufficio Verbali

- a carico della Sig.ra *omissis* nata a *omissisomissis* il *omissisomissisomissisomissisomissis* e residente, all'epoca dell'accertamento dei fatti a *omissisomissis* in *omissisomissis* – attualmente residente ad *omissisomissisomissis* in *omissis* - quale trasgressore, minorenne all'epoca dell'accertamento, ed a carico della Sig.ra *omissis* (**c. ben. omissis**) nata a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*) e residente a *omissis* in *omissisomissis*, **in qualità di trasgressore per debito di vigilanza**, con processo verbale n. 700016751404 del 30/03/2020 ID 729002 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in *omissis*, in data 30 marzo 2020, alle ore 16:55, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 per aver lasciato senza motivo il domicilio e per aver svolto all'aperto, in gruppo e non singolarmente, attività ludico-motoria e ricreativa in luogo pubblico;

- a carico del Sig. *omissis* nato a *omissisomissis* il *omissisomissisomissisomissisomissis* e residente, all'epoca dell'accertamento dei fatti a *omissisomissis* in *omissisomissis* – attualmente residente ad *omissisomissisomissis* in *omissis* - quale trasgressore, minorenne all'epoca dell'accertamento, ed a carico della Sig.ra *omissis* (**c. ben. omissis**) nata a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*) e residente a *omissis* in *omissisomissis*, **in qualità di trasgressore per debito di vigilanza**, con processo verbale n. 700016751407 del 30/03/2020 ID 729003 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato

per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, *inomissis*, in data 30 marzo 2020, alle ore 16:55, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 per aver lasciato senza motivo il domicilio e per aver svolto all'aperto, in gruppo e non singolarmente, attività ludico-motoria e ricreativa in luogo pubblico;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

premesso che in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della I. n. 689 del 1981, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;

visto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che non risulta agli atti che il trasgressore per debito di vigilanza abbia presentato nei termini uno scritto difensivo né abbia fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

Richiamato l'art.8 della sopracitata L.689/1981 comma 1 ai sensi del quale: *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*.

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi e ritenuto di applicare, nel caso in questione, la disposizione di cui sopra, in un'ottica di favore nei confronti del trasgressore per debito di vigilanza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Disciplina del sistema dei controlli interni” art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 31 luglio 2023 n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025".;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

determina

in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis*, nata a *omissisomissis*, **in qualità di trasgressore per debito di vigilanza** - per le motivazioni indicate in premessa - di pagare la somma complessiva di **Euro 610,61**, di cui

Euro 600,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c b. intestato a Tesoreria REGIONE PIEMONTE - presso Unciredti Banca Via XX Settembre, 31 10122 Torino - IBAN IT 91S 02008 01033 000040777516 BIC SWIFT UNCRITM1Z43 - (con invito a citare nella causale del versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione e i seguenti dati: CAP.32068 e CAP. 39580_ SANZIONE COVID).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 600,00 sul capitolo **32068** del **Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024** (cod. ben. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 746/A1103A/2024 DEL 02/07/2024**

Accertamento N.: 2024/2528

Descrizione: ORDINANZA-INGIUNZIONE - COVID - F. 586 E 587-COV/2020 - R.S.

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 388651

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/2527

Descrizione: ORDINANZA-INGIUNZIONE - COVID - F. 586 E 587-COV/2020 - R.S.

Importo (€): 600,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 388651

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti